

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
Artt.4 e 24 legge 223/1991**

Il giorno 13 novembre 2018 in Torino presso lo studio del Curatore si sono incontrati:

il fallimento **"Q R QUANDOCCORRE Sas di Re Sebastiano & C."** rappresentato dal Curatore fallimentare Dott. Andrea FENOGLIO assistito dalla CdL Anna Oddenino

e

la **FILCAMS CGIL** Nazionale rappresentata per delega dal Sig. Fabrizio Nicoletti

la **FISASCAT CISL** Nazionale rappresentata per delega dalla Sig.ra Carla Destefanis

premessi che

- a) la "Q R QUANDOCCORRE Sas di Re Sebastiano & C.", cod. fisc. 06751740017 con sede legale in Torino – Via Principe Tommaso 36 - esercente attività di prestazione di servizi vari e ogni genere di assistenza tecnica, amministrativa e contrattuale - è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza depositata in data 10/10/2018, fallimento n. 258/18, Giudice Delegato Dott. Stefano Miglietta, Curatore Dott. Andrea Fenoglio;
- b) il Tribunale fallimentare non ha disposto la prosecuzione di attività che, pertanto, risulta cessata con la dichiarazione di fallimento;
- c) la società risulta iscritta all'Inps nel settore terziario servizi (matr. 8130537034, CSC 70706) ed applica il CCNL Commercio Terziario;
- d) nel semestre precedente il fallimento la società ha impiegato un organico mediamente superiore alle 15 unità;
- e) alla data del fallimento risultano in forza n. 19 dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, aventi qualifica di impiegati e mansioni rientranti nelle attività del settore terziario, di cui:
 - n. 7 impiegati a tempo determinato
 - n. 12 impiegati a tempo indeterminato
- f) successivamente alla dichiarazione di fallimento e fino alla data odierna hanno risolto il rapporto di lavoro:
 - n. 5 lavoratori a tempo determinato, per dimissioni volontarie o scadenza contratto a termine
 - n. 7 lavoratori a tempo indeterminato, per dimissioni volontarie
- g) ai sensi dell'art. 72 legge fallimentare, dalla data del fallimento i rapporti di lavoro si intendono sospesi a qualsiasi effetto;
- h) non sussistendo i requisiti per il ricorso a diverso ammortizzatore sociale e/o la possibilità di ricollocazione del personale, con lettera 29/10/2018 spedita il 30/10/2018, il Curatore fallimentare ha effettuato comunicazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 223/1991, di attivazione della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 24 legge 223/1991 per tutto il personale in forza. Le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil, congiuntamente in data 31/10/2018 hanno richiesto incontro per l'esame congiunto.

Tutto ciò premesso le parti

concordano

quanto segue:

- 1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2. di procedere al licenziamento collettivo per cessazione di attività, ai sensi dell'art. 24 legge 223/1991, di tutto il personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed in forza alla data odierna pari a n. 5 lavoratori, così suddiviso:

Sede	Nr. Dipendenti	Contratto a tempo indeterminato - Qualifica
TORINO	3	Impiegato/a
MODENA	1	Impiegato/a
ROMA	1	Impiegato/a

3. il licenziamento sarà intimato entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e avrà effetto immediato, come previsto dall'art. 8 c. 4 legge 236/1993;
4. ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge 223/1991 gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 dello stesso articolo si intendono sanati con la sottoscrizione del presente accordo
5. la procedura di licenziamento collettivo non trova applicazione, ai sensi dell'art. 4 comma 14 legge 223/1991, nei confronti del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che, pertanto, sarà licenziato, ai sensi dell'art. 2119 c.c., a causa della impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dell'intervenuto fallimento senza prosecuzione di attività; il personale in forza alla data odierna è pari a n. 2 lavoratori impiegati presso le sottoelencate sedi:

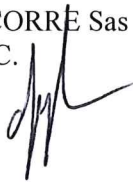
Sede	Nr. Dipendenti	Contratto a tempo determinato - Qualifica
ROMA	1	Impiegato/a
ARESE (MI)	1	Impiegato/a

6. ai sensi dell'art 72 L.F. i rapporti di lavoro si intendono sospesi a tutti gli effetti dalla data del fallimento e per tutto il periodo successivo fino alla cessazione del rapporto di lavoro, pertanto, senza diritto a trattamenti economici e/o previdenziali.

Le parti si danno atto di aver, con il presente accordo, esaurito le procedure di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/1991.

Torino, 13/11/2018

Fallimento Q R QUANDOCCORRE Sas
di Re Sebastiano & C.
Il Curatore



Filcams Cgil



Fisascat Cisl

